



CITTÀ DI ASOLO

Provincia di Treviso

Piazza G. D'Annunzio 1 – 31011 Asolo (TV)
Codice fiscale : 83001570262 - P.IVA: 00813400264

tel. 0423/0423 5245

www.comune.asolo.tv.it

Posta Elettronica Certificata(pec): comune.asolo.tv@pecveneto.it

Email: protocollo@comune.asolo.tv.it

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 22/07/2025

OGGETTO: VARIANTE AL PRIMO P.I. (PRG) DENOMINATA VARIANTE VERDE NR.3 AI SENSI DELL'ART.7 DELLA LEGGE REGIONALE NR.4 DEL 16 MARZO 2015 PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI . APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R.11/2004

L'anno **2025** il giorno **22** del mese di **Luglio** alle ore 18.00 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, si è riunito il Consiglio in seduta Ordinaria per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Dalla Rosa Franco	SI	Rigo Sonia	SI
Migliorini Mauro	SI	Scandiuizzi Cristina Elena	SI
Basso Laura	SI	Silvestrini Rosy	SI
Bonsembiante Beatrice	SI	Vendrasco Giordano	SI
Canil Andrea	SI	Piva Marco	SI
Gazzola Manuel	SI	Gallina Valeria	SI
Petrin Emmanuele	SI		

Presenti : 13 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 0

Partecipa il Segretario Comunale, Curti Sandra.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Dalla Rosa Franco.

OGGETTO: VARIANTE AL PRIMO P.I. (PRG) DENOMINATA VARIANTE VERDE NR.3 AI SENSI DELL'ART.7 DELLA LEGGE REGIONALE NR.4 DEL 16 MARZO 2015 PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R.11/2004

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Asolo è dotato del primo Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), adottato con delibera di Consiglio Comunale nr. 7 del 28/02/2019 ed approvato con decreto nr.188 del 06/11/2023 dal Presidente della provincia di Treviso e che lo stesso decreto è stato pubblicato nel B.U.R. nr.152 del 24/11/2023 con efficacia a datare dal 10/12/2023;
- che ai sensi dell'art.48 comma 5 bis, lo strumento urbanistico vigente nel territorio comunale "Variante Generale al Piano Regolatore Generale" approvato con D.G.R.V. n.168 del 26.01.2001, n. 2006 del 26.07.2005 e n. 2231 del 21.07.2009 e ss. mm. ed ii., costituisce il primo Piano degli Interventi (P.I.) per le parti compatibili con il P.A.T.;
- che con delibera di Consiglio Comunale nr.01 del 20.01.2025 si è dato avvio alla Variante al Primo Piano degli Interventi (P.I.) – Documento del Sindaco – Illustrazione ai sensi dell'art.18 comma 1° Legge regionale nr.11 del 23/04/2011 e successive modificazioni ed integrazioni”;

CIO' premesso;

VISTO che l'art.7 - “Varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili” - della legge regionale nr.4 del 16 marzo 2015 - “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali” - prevede la possibilità per gli aventi titolo di presentare richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;

RICORDATA la determina nr. 810 del 09/12/2024 con la quale il responsabile dell'ufficio urbanistica, edilizia, ambiente e SIT, ha provveduto ad affidare l'incarico esterno all'Arch. Gustavo Bolzonello di Montebelluna (TV), affidamento regolamentato con la sottoscrizione di apposito disciplinare da parte del rappresentante del Comune e del Professionista;

DATO ATTO che il professionista incaricato ha provveduto, in data 10/01/2025, alla consegna al protocollo generale n.553 del materiale necessario e previsto e che vi è anche un prospetto con la proposta di un parere tecnico urbanistico in merito a ciascuna delle istanze depositate;

DATO Atto che le istanze sono state oggetto di valutazione da parte della Commissione Consiliare Consultiva Urbanistica nella seduta in data 17 gennaio 2025 come da verbale agli atti;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale nr.176 del 17/08/2017 con la quale sono stati individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. nr.14 del 06/06/2017;

VISTA la D.G.R.V. nr.668 del 15/05/2018 di individuazione della quantità massima di consumo del suolo per il territorio regionale che, per il Comune di Asolo, prevede un consumo max di circa 4 ettari;

RICHIAMATA la propria precedente delibera nr. 3 del 20/01/2025, pubblicata all'albo on-line dal 24/01/2025 al 08/02/2025, con la quale è stata adottata la Variante Verde nr.3 di cui all'art.7 della L.R. 4/2015;

VISTI gli elaborati tecnici e grafici adottati con la predetta delibera di C.C. nr. 3/2025;

DATO ATTO che con ns. nota in data 24/01/2025 sono state trasmesse, ai sensi delle DGRV 1572 del 03/12/2013 e DGRV 2948/2009, la Asseverazione in materia idraulica e sismica al competente ex Genio Civile di Treviso;

DATO ATTO che nota prot.0058614 del 04/02/2025 registrata in pari data al ns. prot. nr.2267, il Direttore dell'Ufficio opere Idrauliche del Genio Civile di Treviso ha espresso parere favorevole sia dal punto di vista idraulico che sismico;

VISTA la legge regionale nr.12/2024 ed il successivo regolamento regionale nr.3/2025 che ai sensi dell'art.5 punto 3 lett.h) esonera le "varianti verdi" dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.L.vo 152/2006 e ss. mm. e dii.;

DATO ATTO che in data 06/03/2025 prot.1438 il responsabile dell'Area 4 Urbanistica - Ambiente del Comune di Asolo ha provveduto alla pubblicazione, anche on-line, dell'avviso di avvenuta adozione della predetta deliberazione consiliare 3/2025;

VISTA la certificazione del Segretario Comunale in data 14/07/2025 prot.14183 di avvenuto deposito della delibera 3/2025 e suoi elaborati secondo quanto previsto dall'avviso dell'ufficio urbanistica ed ambiente;

DATO ATTO che entro il termine del 06 maggio 2025 non sono pervenute né osservazioni alla segreteria comunale come da attestazione del Segretario Comunale prot.14180 del 14/07/2025;

VISTO l'art.18 della L.R. 11/2004 a cui fa riferimento la L.R. 4/2015, circa il procedimento anche per l'approvazione definitiva della Variante allo strumento urbanistico comunale;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della Variante "Verde nr.3" per la riclassificazione delle aree edificabili così come strutturata, anche in considerazione delle finalità di contenimento del consumo di suolo e preso atto che vi è una riduzione di superficie edificabile pari a mq.4.774,3.5 ovvero circa 1/2 ettaro;

RICORDATE le delibere di Consiglio Comunale nr.17 del 25/05/2017 e nr.37 del 26/09/2019 con le quali sono state rispettivamente approvate la 1^ e la 2^ variante verde ai sensi dell'art.7 della L.R. 4/2015, con, di fatto, la riduzione di edificabilità pari a circa 5,2 ettari di superficie;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta anche riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, come peraltro già evidenziato in sede di adozione della variante, in quanto ci sono stati e ci saranno introiti minori derivanti dall'imposta IMU;

DATO ATTO che la riduzione di aree edificabili non incide sui criteri informativi del P.A.T. e del primo P.I. (PRG) e non si pone in contrasto con la pianificazione superiore anche in riferimento alla L.R. 14/2017;

VISTO l'art.29 della legge regionale nr.11 del 23 aprile 2004 e ss. mm. ed ii. "Misure di Salvaguardia" nonché la legge nr.1902 del 03 novembre 1952;

VISTO l'art.19 delle adottate Norme di Attuazione del P.A.T. "Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura "VAS";

VISTA la legge 17.08.1942 nr.1150;

VISTA la legge regionale nr.11 del 23 aprile 2004 e ss. mm. ed ii., in particolare l'art.18 da comma 4 a 6;

VISTO l'art.7 - "Varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili" - della legge regionale nr.4 del 16 marzo 2015 - "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali";

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che è stato reso noto, alla commissione consiliare consultiva urbanistica in seduta del 7 luglio 2025, che non sono pervenute né osservazioni né opposizioni e quindi non si è reso necessario predisporre delle eventuali controdeduzioni;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 in particolare l'art.39 e dato atto pertanto che la presente deliberazione andrà pubblicata sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio;

DATO ATTO che il Segretario Comunale, sempre in corso del dibattito consiliare, ha richiamato tutti i consiglieri comunali presenti e votanti, dell'obbligatorietà di assentarsi qualora ricorrano della situazione in cui via sia un grado di parentela, previsto dalla normativa, tra loro stessi e gli istanti;

VISTO l'art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede quanto segue:

- "Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado" (comma 2);

- "Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto di correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della Deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico" (comma 4);

RICHIAMATA la nota del Segretario Comunale prot. n. 719 in data 13/01/2025, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali in occasione dell'adozione della variante in oggetto, al fine di facilitarli nella valutazione di eventuali situazioni di correlazione immediata e diretta fra il contenuto degli elaborati di variante e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti e affini fino al quarto grado;

VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Aperta la discussione interviene il Sindaco, come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà allegato alla delibera di approvazione della seduta del 22/07/2025.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti.

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI: 13

VOTANTI: 9

FAVOREVOLI: 9

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 4 (consiglieri Silvestrini, Vendrasco, Piva e Gallina)

D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;
2. **Di prendere atto** che nel periodo di deposito a disposizione del pubblico non sono pervenute osservazioni alla Variante parziale al primo Piano degli Interventi (PRG) “Variante verde n. 3”, precedentemente adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20.01.2025;
3. **Di dare atto** che è stato acquisito il parere favorevole, prot.0058614 del 04/02/2025 del Direttore dell’Ufficio opere Idrauliche del Genio Civile di Treviso, sia dal punto di vista idraulico che sismico;
4. **Di dare atto** che NON è stata avviata la verifica di assoggettabilità a V.A.S. in quanto applicabile l’art.5 punto 3 lett. h) del regolamento regionale nr.3/2025 applicativo della L.R. 12/2024;
5. **Di approvare** la Variante Verde nr.3 al primo P.I. (PRG) come da elaborati di cui alla delibera di adozione del consiglio comunale nr.03 del 20/01/2025, ai sensi dell'art.7 - “Varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili” - della legge regionale nr.4 del 16 marzo 2015 - “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali;
6. **Di dare atto** che per effetto dell'approvazione della presente variante verde nr. 3 al primo P.I. (P.R.G.) alcune aree risultano private della potenzialità edificatoria attribuita dal vigente strumento urbanistico comunale;
7. **Di dare atto** che decade l’applicazione delle misure di salvaguardia, di cui alla delibera di adozione nr.3/2025, previste dalla normativa urbanistica vigente e quindi di renderne noto anche agli altri uffici comunali interessati;
8. **Di stabilire** che si deve procedere all’aggiornamento degli elaborati tecnici e normativi del vigente strumento urbanistico comunale per renderli conformi a quanto contenuto negli elaborati di cui all’adozione con delibera consiliare nr.3/2025;

9. **Di dare atto**, ai sensi del comma 3 dell'art.7 della L.R. 4/20215, che la variante non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU);
10. **Di incaricare** il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica - Ambiente affinché proceda secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art.18 della L.R. 11/2004;
11. **Di disporre** che la presente venga pubblicata nel sito comunale anche ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 in particolare l'art.39 (sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio);
12. **Di dare atto** che la variante diventa efficace trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della presente all'albo pretorio comunale;
13. **Di comunicare** l'avvenuta approvazione della presente a coloro che hanno presentato le istanze.

Inoltre, su proposta del Sindaco, con nove voti favorevoli e quattro astenuti (Consiglieri Rosy Silvestrini, Giordano Vendrasco, Marco Piva e Valeria Gallina), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / **35**

Ufficio Proponente: **Ufficio Urbanistica - Ambiente**

Oggetto: **VARIANTE AL PRIMO P.I. (PRG) DENOMINATA VARIANTE VERDE NR.3 AI SENSI DELL'ART.7 DELLA LEGGE REGIONALE NR.4 DEL 16 MARZO 2015 PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI . APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R.11/2004**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Urbanistica - Ambiente)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/07/2025

Il Responsabile di Settore

Maurizio Bonifacio

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/07/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Sabrina Pellizzari

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
DALLA ROSA FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CURTI SANDRA